

# Dal 1° ottobre fatture con IVA al 22%

martedì, 1 ottobre 2013

Dopo ripetute e stentate proroghe, sempre concesse *in extremis*, questa volta l'aggravio IVA diventa inevitabile: **da oggi, 1° ottobre 2013, l'aliquota IVA ordinaria passa dal 21% al 22%**. La previsione contenuta nell'art.40, DL n. 98/2011 (in relazione al quale la L. n. 76/2013 aveva da ultimo spostato la scadenza dal 1° luglio al 1° ottobre) entra in vigore rincarando il prelievo IVA su beni e servizi interessati dall'aliquota ordinaria. Rimangono invece **inalterate le due aliquote agevolate del 4% e del 10%**, per le quali la L. n. 228/2012 aveva già soppresso stabilmente (per adesso) l'incremento originariamente previsto.

Ricordiamo quali siano sul piano pratico i principali effetti di tale incremento.

## Il momento di effettuazione

Per verificare quali operazioni risultano interessate dalla nuova aliquota, il principio fondamentale da verificare è quello di **effettuazione dell'operazione**, ai sensi dell'art. 6, DPR n. 633/72. Dovrà essere addebitata l'imposta del 22% con riferimento alle operazioni che si considerano effettuate dal 1° ottobre, facendo riferimento alla data in cui viene ceduto il bene mobile o viene sottoscritto il rogito per la cessione di un bene immobile, in cui interviene il pagamento del corrispettivo ovvero, se si tratta di eventi precedenti, quando viene pagato un acconto del prezzo o quando viene emessa spontaneamente una fattura.

Ricordando che uno degli effetti dell'effettuazione è la necessità di documentare l'operazione (salvo casi particolari che in questa sede si tralasciano) potremmo ragionevolmente semplificare la questione affermando che **sulle fatture emesse da oggi occorre addebitare l'IVA al 22%**.

Nel particolare caso in cui si utilizzi la **fatturazione differita**, l'imposta applicabile va valutata in relazione alle singole operazioni realizzate. Si ipotizzi un'impresa che ceda nel mese di settembre beni accompagnati da documento di trasporto (ddt) ad un'altra impresa ed emetta fattura riepilogativa entro il giorno 15 del mese di ottobre 2013: l'IVA esposta in tale fattura deve concorrere alla liquidazione del mese di settembre ed in questo caso, **l'imposta applicabile è quella del 21%**, propria del momento in cui vengono **effettuate le cessioni**. Sul punto si ricordi peraltro che, dal 1° gennaio 2013, le medesime considerazioni sul differimento, a norma dell'art. 21, c. 4, DPR n. 633/72, possono riguardare anche le prestazioni servizi.

Nessun problema per quanto riguarda le **fatture con differimento di esigibilità**, come ad esempio quelle emesse nei confronti di un ente di cui all'art. 6, c. 5, DPR n. 633/72: si pensi al caso di un revisore che emette una fattura anticipata nei confronti di un Comune, ovvero ad un esercente che vende PC alla Provincia, accompagnandoli dal relativo documento: in questi casi è possibile far valere il differimento di esigibilità. In altre parole, la fattura emessa è valida a tutti gli effetti ai fini IVA, ma l'imposta concorre alla liquidazione del periodo in cui interverrà il pagamento. Quindi, le fatture emesse al 30 settembre presentano, anche in questo caso, **l'IVA al 21%** e nulla deve essere corretto anche se il pagamento interviene dal 1° ottobre 2013.

Delicato è invece il caso delle **fatture cosiddette "pro forma"**, ossia i documenti emessi dai professionisti senza valore ai fini IVA, ma con la sola finalità di comunicare al cliente gli importi da pagare: all'emissione di tale documento non si realizza effettuazione, che si materializza nel momento canonico previsto per le prestazioni di servizi, ovvero l'incasso del corrispettivo. In

relazione ad una fattura proforma emessa, ad esempio, il 31 agosto con IVA 21%, il **pagamento intervenuto dal 1° ottobre** obbliga il contribuente all'emissione di una **fattura con IVA al 22%**. È quindi opportuno informare tempestivamente i clienti ai quali sono state emesse fatture proforma che è necessario correggere l'importo da pagare.

Qualche problema può sorgere con riferimento alle **note di variazione** per le quali non si deve verificare il momento dell'emissione, bensì quale operazione si va effettivamente a rettificare: quindi, se la nota di variazione si riferisce ad un'operazione fatturata entro il 30 settembre con IVA al 21%, anche la rettifica va operata utilizzando la stessa aliquota del 21%, malgrado il documento sia emesso dal 1° ottobre.

### **Errori e correzioni**

Si ricorda, infine, che in occasione del precedente incremento (dal 20% al 21%, il 17 settembre 2011) l'Agenzia aveva concesso di correggere eventuali errori senza applicazione di sanzioni, purché la maggiore imposta collegata all'aumento dell'aliquota fosse prontamente regolarizzata (si veda sul punto la CM 45/E/11). Anche stavolta l'Agenzia conferma analoga soluzione, anche se ancora a livello informale (attraverso un [comunicato stampa del 30 settembre](#)).

Quindi, per la correzione degli errori commessi nelle fatture e nei corrispettivi, la soluzione è quella di emettere una **nota di variazione** in aumento per integrare l'imposta in precedenza non addebitata. Il tutto senza applicazione di sanzioni, ma rimangono dovuti gli interessi.

I **termini** per il versamento del maggiore tributo sono i seguenti:

- Regolarizzazione liquidazioni di ottobre e novembre per i contribuenti mensili: 27 dicembre 2013
- Regolarizzazione liquidazione di dicembre per i contribuenti mensili: 16 marzo 2014
- Regolarizzazione liquidazione del quarto trimestre per i contribuenti trimestrali: 16 marzo 2014